



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1999)

I. NORME GENERALI

Art. 1) Il nome ed il logo dell'Università degli Studi di Pavia non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo.

Art. 2) L'utilizzazione del nome e del logo dell'Università dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria.

II. UTILIZZO DA PARTE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3) L'utilizzo da parte di strutture universitarie per attività rientranti nelle attività istituzionali o di promozione delle stesse è gratuito ed è autorizzato dal Rettore, su richiesta presentata dal Responsabile della struttura.

III. UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'UNIVERSITÀ

Art.4) L'Università degli Studi di Pavia concede, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, a terzi che ne facciano richiesta, la licenza d'uso dei marchi o loghi di cui è titolare previa sottoscrizione di apposito contratto, a titolo oneroso, salvo quanto previsto al punto successivo.

Art.5) Le associazioni parauniversitarie del personale docente, tecnico amministrativo o studentesche hanno, comunque, la priorità nella concessione dell'utilizzo del nome o dei loghi. Ad esse la licenza d'uso è concessa a titolo gratuito.

Art. 6) Il richiedente potrà utilizzare i predetti loghi da apporre a gadgets tradizionali, capi d'abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria, etc., elaborati e distribuiti in proprio o in collaborazione o attraverso terzi.

Art.7) La richiesta di concessione dell'utilizzo dovrà avvenire mediante presentazione di una richiesta formale che contenga la descrizione della situazione del richiedente per quanto attiene gli aspetti organizzativi, sociali e commerciali, le condizioni economiche della proposta, nonché le modalità d'uso del nome, dei marchi e dei loghi dell'Università e l'elenco analitico degli oggetti da produrre, bozzetti, etc.

Art.8) Le richieste di utilizzazione dei loghi saranno vagliate da un'apposita commissione costituita dall'amministrazione universitaria che valuterà i requisiti del richiedente e l'idoneità delle proposte e dei progetti avanzati.

Art.9) Il richiedente si deve, inoltre, impegnare a:

- a) utilizzare i loghi in modo da non offendere il decoro dell'istituzione universitaria;
- b) mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione del materiale di cui al punto 6), anche pubblicazioni e materiale promozionale forniti dall'Università;
- c) corrispondere una parte degli eventuali utili derivanti dalla cessione dei prodotti di cui al punto 6) da stabilirsi contrattualmente.
- d) accordare all'Amministrazione, al personale ed agli studenti universitari, sui prodotti di cui al punto 6), uno sconto non inferiore al 10% sul prezzo di vendita.

Art. 10) La durata della concessione del nome o del logo dell'Università verrà concordata di volta in volta con apposito contratto e in ogni caso non potrà essere illimitata. Il contratto dovrà prevedere clausole di risoluzione per utilizzo non conforme alla concessione.